



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile

nelle persone dei magistrati:

dott. Maria Rosaria Cultrera

Presidente rel.

dott. Marianna Lopiano

Consigliere

dott. Ugo Candia

Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. 5941 del Ruolo Generale Civile dell'anno 2015 avente ad oggetto: appello in materia di azione revocatoria fallimentare.

TRA

Selezione Auto SpA (C.F. 06692280636) in persona del legale rappresentante p.t. Dott. Mario Fiore, rappresentato e difeso in virtù di procura a margine dell'atto di citazione in appello dall'Avv. Francesco Fimmano, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli, al centro direzionale, isola E2, Palazzo Futura

Appellante

E

Firema trasporti S.p.A in amministrazione straordinaria, C.F. 04609450632, in persona del commissario straordinario Avv. Ernesto Stajano, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Pazzaglia, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Bartolemeo Della Morte in Napoli alla via Mergellina 23, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

Appellato

La Corte:

Letti gli atti di causa e sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 01/06/2016

rileva che:

il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con l'impugnata sentenza n. 3540 depositata in data 22 ottobre 2015, ha accolto la domanda di revoca, proposta in via subordinata ai sensi dell'art. 67 comma 2 legge fall. in ogni caso in combinato disposto con l'art. 49 dlgs n. 270/1999 con atto notificato il 29.7.2013 nei confronti della società Selezione Auto S.p.A. da Firema Trasporti S.p.A. in Amministrazione Straordinaria

in persona del Commissario in carica, avente ad oggetto i pagamenti per complessivi Euro 25.000,00 eseguiti in favore della convenuta nel semestre febbraio 2010-luglio 2010 a titolo di finanziamento e fornitura o addirittura quale finanziamento infragruppo. Ha valorizzato, ai fini della prova presuntiva della sussistenza del requisito soggettivo dell'azione proposta, i comprovati legami sussistenti tra la società convenuta e il socio unico di Firema, ovvero GMR s.r.l. già GML S.p.A., entrambe amministrate dal dott. Mario Fiore, nonché la ragionevole conoscenza dei bilanci di Firema da parte della convenuta, per la sua natura di soggetto qualificato operante sul mercato, e per l'effetto, dichiarata l'inefficacia del pagamento ricevuto da quest'ultima nell'importo indicato in domanda, ha condannato la società GMR alla sua restituzione in favore della procedura attrice.

Con atto d'appello la società soccombente Selezione Auto S.p.A. ha impugnato la decisione deducendone l'erroneità per la ritenuta insufficienza dei dati indiziari valorizzati in ordine alla prova della *scientia decotionis* dal giudice di primo grado.

Ha escluso che, nonostante il dott. Fiore avesse cumulato la carica di amministratore di entrambe le società, la GMR avesse svolto sostanziale ed effettiva attività di coordinamento e direzione della società Firema, espressamente negata nelle relazioni sulla gestione della GMR relative agli anni dal 2005 al 2008 versate in atti.

Ha richiamato il contenzioso avviato dal Commissario Straordinario avverso Sigg. Roberto Fiore, Avv. Oreste Cardillo, Avv. Prof. Francesco Di Giovanni, Prof. Mario Mustilli, Ing. Maurizio Russo, Ing. Francesco Sirgiovanni, Dott. Massimo Esposito, Dott. Pasquale De Lucia, Pricewaterhouse Coopers S.p.A., SAIM s.r.l. , CFR, Credem S.p.A, con domande aventi ad oggetto: l'accertamento e la dichiarazione della responsabilità solidale dei convenuti nello loro rispettive qualità di membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché della società di revisione della Firema Trasporti S.p.A., condannandoli in solido al risarcimento del danno; la condanna del Sig. Gianfranco Fiore, solidalmente con CREDEM S.p.A. alla restituzione di € 140.000 e il Sig. Roberto Fiore, solidalmente con CREDEM S.p.A, alla restituzione di € 1.950.000.

L'appellato, ritualmente costituito, ha chiesto il rigetto del gravame, deducendone l'infondatezza.

La società appellante, pur rilevando in premessa che la sentenza impugnata, per la sua natura costitutiva, acquista efficacia definitiva solo con il suo passaggio in giudicato, ha chiesto in subordine disporsi la sospensione della efficacia esecutiva della stessa decisione, rilevando in particole l'insussistenza di garanzie di restituzione delle somme pagate in caso di definitiva reiezione della domanda di revoca, stante

l'ingente passivo accertato nella procedura di amministrazione straordinaria Della società Firema. Ha inoltre sottolineato che i propri bilanci sono in attivo, e non vi è pregiudizio per la procedura in attesa del passaggio in giudicato della decisione.

L'appellato ha chiesto il rigetto dell'istanza.

Tutto ciò premesso, va rilevato che la sentenza impugnata, nella parte in cui condanna la convenuta alla restituzione delle somme controverse dispiega gli effetti esecutivi solo con il suo passaggio in giudicato. Tanto in forza del principio enunciato dalle S.U. n. 4059/2010 in altra fattispecie, ma non limitato a quel contesto normativo per la sua portata applicativa di carattere generale, secondo cui la stessa formulazione dell'art. 283 c.p.c., che fa riferimento all'esecuzione, esclude che le sentenze di accertamento o costitutive e quelle di condanna che ad esse risultino collegate in senso inscindibile, possano produrre efficacia immediata, anticipata rispetto al momento del loro passaggio in giudicato, non essendo suscettibili del procedimento disciplinato dal terzo libro del codice di procedura civile. La decisione in esame, avente effetto costitutivo nella parte in cui dichiara l'inefficacia del pagamento revocato, collega a tale capo in senso consequenziale la condanna alla restituzione dell'importo controverso, siccome non giustificato in forza di quella declaratoria intervenuta sulla situazione giuridica sostanziale come da essa modificata. Di qui l'impossibilità di anticipare gli effetti esecutivi della condanna ivi statuita rispetto a quelli della pronuncia costitutiva che, giova ribadire, si producono solo con il passaggio in giudicato della decisione.

Ne discende il rigetto dell'istanza di sospensione;

PQM

Rigetta l'istanza e rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15 novembre 2017.

Napoli, il 22.6.2016

IL PRESIDENTE

DOTT.SSA Maria Rosaria Cultrera

Mari Rosaria Cultrera

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
DEPOSITO/TC
 oggi 23-6-16
 L'OPERARIO
(Firma)